



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0003911 P-
del 24/04/2018



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la Proposta di Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali - **COM(2018) 148.**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali.

- **Codice della proposta:** COM(2018) 148 del 22/03/2018
- **Codice interistituzionale:**2018/0073 (CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:**Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La proposta di Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali risponde

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta intende introdurre un'imposta indiretta sui ricavi lordi generati dalla prestazione di specifici servizi digitali, sulla base dell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale articolo prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta. Le caratteristiche dell'economia digitale, che abbandonano la tradizionale fisicità delle attività, rendono necessaria un'azione più globale possibile. Infatti, le attuali regole in materia di imposta sulle società, essendo state concepite per l'economia tradizionale secondo il principio in base al quale gli utili devono essere tassati nel luogo in cui si è creato il valore, non sono adeguate ad assicurare una corretta tassazione dell'economia digitale. Nelle more di una soluzione a livello internazionale in materia di imposizione diretta, che richiederà comunque tempo, la presente proposta di direttiva costituisce una risposta provvisoria, basata su di un sistema comune di imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali, nel contesto dell'armonizzazione unionale.

Il principio di attribuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato dell'Unione Europea (TUE) risulta, quindi, rispettato, agendo l'Unione, in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello

regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

In considerazione del fatto che l'articolo 113 del TFUE demanda al Consiglio, su proposta della Commissione Europea, il compito di adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alle imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza, la proposta risulta rispettare il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, poiché la presente proposta è limitata a quanto può essere conseguito solo attraverso la legislazione UE. Infatti, qualsiasi iniziativa volta a ricondurre a tassazione i ricavi delle attività digitali può essere realizzata efficacemente soltanto tramite il processo legislativo dell'Unione, evitando in tal modo che singoli interventi nazionali possano generare distorsioni del mercato unico. In tal senso l'Italia si è già espressa nei consessi internazionali.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE in quanto l'azione dell'Unione risulta limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei Trattati, in particolare quello del corretto funzionamento del mercato unico. Difatti, come chiarito con riguardo al principio di sussidiarietà, gli Stati membri non possono affrontare singolarmente i problemi connessi alla tassazione delle attività digitali senza una intervento normativo dell'Unione in quanto altrimenti si potrebbero generare distorsioni al funzionamento del mercato interno e della concorrenza.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta fa parte delle azioni previste per realizzare un Mercato Unico Digitale nel contesto dell'Unione Europea che è una priorità intesa a prendere atto della trasformazione che l'economia digitale sta determinando, ponendo le basi, anche sotto il profilo fiscale, per sfruttare i vantaggi che essa può offrire alla società, in termini di nuove opportunità di innovazione e di sostegno alla crescita delle imprese europee, anche minori, a livello mondiale. Sotto il profilo fiscale risulta necessario creare gli strumenti per un'equa tassazione.

La Commissione aveva anticipato la sua posizione in merito già nella Comunicazione "Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale", adottata il 21 settembre 2017, annunciando la presente proposta e il pacchetto in cui si sarebbe inserita. L'iniziativa in parola è stata menzionata anche nella lettera d'intenti del Presidente Juncker che accompagnava il discorso sullo stato dell'Unione del 2017. A livello di Stati membri, il Ministro dell'Economia e delle Finanze italiano, con gli omologhi francese, tedesco, inglese e spagnolo, ha firmato una dichiarazione politica ("Iniziativa congiunta sulla tassazione delle società che operano nell'economia digitale") in cui è stato espresso sostegno per soluzioni efficaci e compatibili con il diritto dell'UE basate sul concetto dell'istituzione di una cosiddetta "imposta di compensazione"

sul fatturato generato in Europa dalle aziende digitali. In seguito a questa iniziativa il Consiglio europeo ha adottato le sue conclusioni il 19 ottobre 2017, sottolineando la "necessità di un sistema di tassazione equo, efficace e adeguato all'era digitale". Inoltre, nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 5 dicembre 2017 si è preso atto dell'interesse di molti Stati membri nei confronti di misure temporanee, ad esempio un contributo basato sulle entrate delle attività digitali nell'UE.

Il 21 marzo u.s. la Commissione ha quindi adottato un Pacchetto per una tassazione equa dell'economia digitale, strutturato nella Comunicazione "E' giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l'economia digitale", in una Raccomandazione riguardante la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa, e in due proposte di direttive, la prima che stabilisce norme per la tassazione delle società con una presenza digitale significativa, la seconda, qui in esame, relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali. L'adozione del Pacchetto è stata sostenuta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze italiano congiuntamente agli omologhi francese, tedesco, inglese e spagnolo con una dichiarazione politica contestuale all'adozione del Pacchetto che ha confermato il favore per il lavoro in corso nell'Unione Europea, nell'auspicio che fornisca un impulso alle discussioni al livello G20/OCSE, costituendo contestualmente una base per un'azione coordinata a livello UE, finalizzata ad allineare efficacemente la tassazione dei profitti delle attività altamente digitalizzate con il luogo dove viene creato il valore.

La proposta qui in esame, in particolare, introduce un'imposta indiretta temporanea, in attesa dell'adozione della tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa, che si applica ai ricavi lordi delle imprese derivanti dalla prestazione di specifici servizi digitali destinati ad utenti localizzati nel territorio dell'Unione Europea, in base all'indirizzo IP degli apparecchi da loro utilizzati. Per escludere le start-up e le piccole e medie imprese l'imposta si applica esclusivamente a quelle aziende che presentano ricavi lordi annui superiori a 750 milioni di euro a livello mondiale e superiori a 50 milioni nell'ambito dell'Unione Europea.

Nel dettaglio l'imposta prevede l'applicazione di un'aliquota del 3% che grava sui ricavi lordi derivanti dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dalla creazione di valore da parte degli utenti; si tratta, in particolare, della collocazione su interfacce digitali di pubblicità mirata agli utenti di quest'ultima, dalla trasmissione dei dati generati dagli utenti con le loro attività digitali e dai servizi di intermediazione che agevolano le operazioni fra utenti su beni e servizi. I ricavi imponibili sono territorialmente rilevanti nello Stato membro in cui gli utenti del servizio imponibile si trovano nel periodo d'imposta considerato. Sono previsti criteri presuntivi di localizzazione per i diversi tipi di servizi imponibili.

Come misura di semplificazione è previsto un sistema One-Stop-Shop (OSS) attraverso il quale le imprese possano registrarsi ai fini degli adempimenti derivanti dall'imposta, presentare le relative dichiarazioni e versare quanto dovuto.

La bozza di direttiva prevede, infine, un richiamo all'opportunità di avviare un quadro dedicato di scambio di informazioni tra Stati membri, necessario per assicurare l'identificazione dei soggetti passivi, fornire certezza sulla dovuta presentazione della dichiarazione di imposta, come pure sull'effettivo trasferimento degli importi relativi ai pagamenti dell'ISD da parte dello Stato membro di identificazione agli altri Stati membri in cui l'imposta è dovuta. Per tale aspetto saranno necessari specifici atti esecutivi della Commissione Europea.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

L'interesse nazionale ad una tassazione dell'economia digitale è stato anticipato dall'Italia che ha sollecitato da tempo, insieme anche ad altri Stati, un intervento globale, come confermato in diverse occasioni e da ultimo con la dichiarazione congiunta Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna del 21 marzo u.s. a sostegno dell'adozione del Pacchetto per una tassazione equa dell'economia digitale.

In attesa di una soluzione internazionalmente condivisa e di un'azione unionale, l'Italia aveva comunque adottato in materia una normativa nazionale di iniziativa parlamentare, con l'istituzione dell'imposta sulle transazioni digitali di cui ai commi 1011 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) intesa a colmare un vuoto normativo, fonte di distorsioni della concorrenza tra operatori economici. L'imposta sulle transazioni digitali troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 1012 da emanare entro il 30 aprile 2018 (il termine non è comunque perentorio), che individuerà le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato. Tali fasi potranno tenere in considerazione l'andamento del negoziato sulla proposta di Direttiva in esame.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta costituisce una priorità per la Commissione Europea e la discussione sulla proposta sarà avviata già in occasione della prima riunione del Gruppo Questioni Fiscali del Consiglio dell'Unione Europea successiva all'adozione dell'11 marzo 2018, sotto Presidenza bulgara. Sul piano internazionale e unionale è emersa la necessità di intervenire nel settore e la proposta costituisce una delle azioni che dovrebbe consentire di rispondere globalmente a tutte le diverse istanze espresse dagli Stati membri nelle discussioni intensificate nell'Unione Europea negli anni recenti.

Nell'auspicio dell'Esecutivo unionale il negoziato dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi, essendo ipotizzato il recepimento della direttiva entro il 31 dicembre 2019. Tale auspicio è stato condiviso dalla dichiarazione politica congiunta di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna del 21 marzo 2018, con l'aspettativa di discussioni costruttive in sede di Consiglio al fine di giungere a un accordo quanto prima possibile.

Con riferimento a possibili modifiche, di particolare rilievo appare l'inserimento nell'articolato della Direttiva, in conformità a quanto prefigurato dal considerando punto (27), meccanismi per alleviare eventuali casi di doppia imposizione qualora gli stessi ricavi siano soggetti all'imposta sul reddito delle società e all'ISD (deduzione dell'ISD dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società)

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Il potenziale impatto finanziario della misura temporanea delineata nella proposta di Direttiva della Commissione, va analizzato alla luce del confronto fra le caratteristiche della misura europea rispetto alla misura italiana introdotta in Italia con la Legge di Bilancio 2018, le cui disposizioni si

applicherebbero a partire dal 2019. Una volta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE, la Direttiva dovrebbe essere trasposta nell'ordinamento italiano (e degli altri SM) entro il 31 dicembre 2019 e le relative disposizioni si applicherebbero dal 1° gennaio 2020, sostituendo pertanto le disposizioni sull'imposta italiana sulle transazioni digitali recentemente introdotte nel nostro ordinamento. La relazione tecnica che ha accompagnato l'imposta italiana prevede un gettito pari a 190 milioni di euro a partire dal 2019, mentre la valutazione d'impatto della Commissione Europea prevede un gettito pari a 4,7 miliardi di euro per l'intera UE, ma non fornisce indicazioni specifiche per paese.

Nel dettaglio, concentrando l'analisi sugli elementi di differenza fra le due misure, italiana e a livello UE, idonei a generare un impatto finanziario, è possibile effettuare le valutazioni di seguito riportate.

- **Ambito di applicazione oggettivo – caratteristiche della transazione:** l'imposta europea presenta un ambito di applicazione oggettivo potenzialmente più ampio nella misura in cui include anche le transazioni B2C.

La misura italiana si applica solo ai servizi elettronici B2B, mentre la misura europea si applica anche ai servizi B2C con riferimento ai servizi di intermediazione forniti tramite piattaforme multi-sided. (potenziale maggior gettito dell'imposta UE)

- **Ambito di applicazione oggettivo – servizi digitali imponibili:** il confronto in questo caso dipenderà dal perimetro dei servizi digitali imponibili della web tax italiana che verrà individuato con DM. (effetti non quantificabili)

- **Ambito di applicazione soggettivo – soglia:** la misura europea presenta un ambito di applicazione soggettivo potenzialmente più ristretto in quanto individua soglie di applicabilità tali da catturare un numero inferiore di soggetti passivi.

La misura italiana individua una soglia basata sul numero di transazioni digitali (3.000) volta ad escludere dall'applicazione dell'imposta i fornitori di piccole dimensioni e le start-up. La misura europea individua, invece, una doppia soglia in base al fatturato consolidato totale mondiale (750 milioni di euro) e in base al fatturato digitale nella UE (50 milioni di euro), volta a limitare l'applicazione dell'imposta alle imprese più grandi e con un'impronta digitale significativa, sulla base del presupposto che imprese più grandi attirano un maggior numero di utenti. L'esclusione delle PMI e delle start up non è invece l'obiettivo primario di tale soglia. (potenziale minor gettito dell'imposta UE)

- **Entrata in vigore:** le disposizioni della misura europea si applicherebbero a partire dal 1 gennaio 2020, sostituendo la misura italiana, la quale, una volta emanato il DM, si applicherebbe e, conseguentemente produrrebbe gettito, già dal 1 gennaio 2019.

- **Aliquota:** l'aliquota è fissata al 3% sia per la misura italiana che per quella europea. (invarianza di gettito).

- **Deducibilità dall'imposta sulle società:** prevista in entrambe le misure, con la differenza che l'imposta europea consentirebbe alle aziende digitali italiane di dedurre dall'imposta sulle società pagata in Italia, oltre alla DST pagata in Italia, anche la DST pagata in altri paesi UE dove non è soggetto passivo dell'imposta sulle società (nei casi di assenza di stabile organizzazione in tali paesi). Questo potrebbe potenzialmente ridurre il gettito dell'imposta sulle società per l'erario italiano, tuttavia tale effetto sarebbe di lieve entità visto che l'Italia esporta servizi web in misura molto limitata, come riportato sopra. (sostanziale invarianza di gettito)

- **Versamento dell'imposta:** l'imposta italiana è versata su base mensile mentre l'imposta

europea è versata su base annuale, conseguentemente produrrebbe gettito solo a partire dal 2021. (minor gettito, limitato all'anno 2020, dell'imposta UE)

- Come considerazione generale, l'introduzione di un'imposta europea, rispetto a una misura nazionale, riduce le possibilità di elusione, determinando verosimilmente maggiori potenzialità di gettito anche per i singoli Stati Membri.

Inoltre la portata dell'impatto finanziario dell'imposta europea sui servizi digitali potrebbe essere influenzato anche dalle nuove disposizioni previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati (GDPR, Regolamento 2016/679) che si applicherà dal 25 maggio 2018 sia nei confronti di aziende europee che di aziende residenti in paesi terzi con riferimento ai dati di soggetti residenti nella UE. Il regolamento potrebbe rendere più complesso per le aziende utilizzare i dati degli utenti per finalità non strettamente connesse ai servizi forniti all'utente. Tali regole potrebbero potenzialmente ridurre la dimensione o limitare l'espansione del mercato dell'online advertising e della vendita dei dati degli utenti europei per scopi commerciali, con conseguente possibile riduzione del gettito potenziale dell'imposta europea sui servizi digitali.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

L'approvazione della proposta di direttiva avrà come effetto di imporre al legislatore nazionale di valutare, in sede di recepimento interno, la compatibilità di tale legislazione con quella nazionale, attualmente vigente, in materia di imposta sulle transazioni digitali, ed eventualmente provvedere ad una armonizzazione della disciplina italiana, al fine di garantire l'uniforme applicazione della normativa di matrice comunitaria

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (articolo 24, comma 2, legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta ha impatto sull'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria soprattutto per quanto riguarda l'implementazione del sistema OSS. Occorre inoltre prevedere forme peculiari di controllo, potenziare la cooperazione internazionale con particolare riferimento all'implementazione di un sistema di assistenza alla riscossione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta ha impatto sulle società attive nel settore dell'economia digitale in Italia, sia dal punto di vista del carico tributario, sia degli adempimenti connessi

TABELLA DI CORRISPONDENZA
Articolo 6, comma 5, L. 234/2012

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione Europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
ART. 1 (OGGETTO) PROPOSTA COM(2018) 148	ART. 1, COMMA 1011, LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205	La disciplina nazionale vigente è contenuta in una norma di natura primaria.
ART. 3 (RICAVI IMPONIBILI) PROPOSTA COM(2018) 148	ART. 1, COMMA 1012, LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205	La disciplina nazionale vigente rinvia ad un D.M. l'individuazione delle prestazioni tassabili, la norma pertanto ha natura secondaria
ART. 4 (SOGETTI PASSIVI) PROPOSTA COM(2018) 148	ART. 1, COMMA 1014, LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205	La disciplina nazionale vigente è contenuta in una norma di natura primaria.
ART. 5 (LUOGO DI IMPOSIZIONE) PROPOSTA COM(2018) 148	ART. 1, COMMA 1011, LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205	La disciplina nazionale vigente è contenuta in una norma di natura primaria.
ART. 7 (CALCOLO D'IMPOSTA) PROPOSTA COM(2018) 148	ART. 1, COMMA 1013, LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205	La disciplina nazionale vigente è contenuta in una norma di natura primaria.
ART. 8 (ALiquOTA) PROPOSTA COM(2018) 148	ART. 1, COMMA 1013, LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205	La disciplina nazionale vigente è contenuta in una norma di natura primaria.
ART. 16 (MODALITÀ DI PAGAMENTO) PROPOSTA COM(2018) 148	ART. 1, COMMA 1014, LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205	La disciplina nazionale vigente è contenuta in una norma di natura primaria.
ART. 18 (CONTABILITÀ, TENUTA DEI REGISTRI,	ART. 1, COMMA 1016, LEGGE 27 DICEMBRE 2017,	La disciplina nazionale vigente è contenuta in una

MISURE ANTIFRODE, DI ESECUZIONE E DI CONTROLLO) PROPOSTA COM(2018) 148	N. 205	norma di natura primaria.
---	--------	---------------------------



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Roma

UFFICIO LEGISLATIVO – FINANZE

Al Dipartimento per le Politiche Europee
- Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

e, p.c.,

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

Al Ministero dello sviluppo economico
- Nucleo di valutazione degli atti UE

Al Ministero degli Affari Esteri ed alla Cooperazione Internazionale
- Nucleo di valutazione degli atti UE

Loro Sedi

Oggetto: Invio relazione COM.

Proposta di Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali.

- Codice del Consiglio: 7420/2018
- Codice della proposta: COM(2018) 148
- Codice interistituzionale: 2018/0073 (CNS)

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(documento firmato digitalmente)